

**VITTORIO EMANUELE II**

**PER GRAZIA DI DIO**

**Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,**

**Duca di Savoia, di Genova,**

*Principe di Piemonte, ecc. ecc.*

ulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'annesso progetto di Legge per un sussidio alle Scuole Speciali provinciali e Comunalì sia presentato alla Camera dei Deputati dal detto Nostro Ministro che è incaricato di esporne i motivi e sostenerne la discussione.

Dato a

addi

Gennajo 1857.

*Vittorio Emanuele*

## Progetto di legge

### Art. 1°

Le scuole speciali instituite dai Municipii e dalle Provincie nelle Città dove non esistono corpi speciali mantenuti dal Governo, e nei Comuni la cui popolazione superi 6000 abitanti possono ottenere un annuo sussidio sul bilancio dello Stato, purché oltre alle discipline scolastiche esse si conformino alle condizioni prescritte nella presente legge.

### Art. 2°

Il sussidio dello Stato sarà ragguagliato ai due quinti della spesa occorrente per gli stipendj del personale destinato alla direzione ed all'insegnamento nel corpo speciale primario, ed al quarto della spesa richiesta per lo stesso oggetto nel corpo speciale secondario, tanto se trattasi di una sola sezione quanto di entrambe.

### Art. 3°

Per conseguire il sussidio di cui all'articolo precedente è necessario:

- 1° Che il corpo sia compiuto;
- 2° Che gli stipendj del personale destinato alla direzione ed all'insegnamento siano di L. 1200 per i Professori di lingua italiana, storia e geografia, — di matematica elementare, — di matematiche applicate, — di fisico chimica, — di storia naturale, — di economia politica e diritto commerciale;
- di L. 800 per i maestri di lingua francese, — di lingua inglese o tedesca, — di contabilità e tenuta dei libri, di disegno e calligrafia;
- di L. 300 per il Direttore degli studi, per il Direttore spirituale e per gli incaricati degli insegnamenti di contabilità e dei principj di scienze naturali dove esiste solo il corpo speciale primario.

Gli uffizj designati nell'ultimo a linea precedente, possono cumularsi con qualunq. altro del corso.

Art. 4.

Il Direttore degli Studi ed il Direttore Spirituale otterranno un aumento di un terzo sul loro stipendio, quando al corso primario speciale si aggiunga una, o due o tutte le sezioni del corso secondario.

Art. 5.

Il Comune o la provincia deve assumere l'obbligo di provvedere un conveniente locale per le scuole, le suppellettili e tutti gli altri oggetti occorrenti.

Art. 6.

Non verrà accordato sussidio al corso secondario speciale se non quando sia compiutamente attivato il corso triennale delle scuole speciali primarie ed il numero degli allievi iscritti per il corso speciale secondario non infatti minore di 15 per ciascuna sezione. Dovrà pure esser assicurata la provvista degli oggetti e delle macchine necessarie agli insegnamenti della storia naturale, della meccanica, della fisica e chimica, quando trattasi d'istituire la sezione industriale.

Art. 7.

Il sussidio dello Stato si dovrà accordare preferibilmente per lo stabilimento del corso speciale primario, ed ai Comuni meno agiati e di maggiore popolazione.

Art. 8.

I Professori e maestri effettivi delle scuole speciali pubbliche regolate come sopra, saranno ragguagliati nelle pensioni di riposo ai Professori di retorica e di filosofia delle scuole secondarie comunali.

Art. 9.

I Comuni e le provincie che annoverano fra gli insegnanti delle scuole speciali da loro istituite i vantaggi accordati per le pensioni a quelli dei Collegi nazionali, essi saranno a trimestri anticipati nelle casse dello Stato

Le somme ad essi assegnate a titolo di stipendio

Art. 10.º

Ogni anno sarà presentato al Parlamento un resoconto dei sussidj che vennero concessi alle scuole speciali.

Art. 11.º

È aperta nel bilancio passivo del Ministero di pubblica istruzione una nuova Categoria colla denominazione - sussidio alle scuole speciali comunali e provinciali.

Il bilancio passivo dell'esercizio 1857. è stanziato un fondo a carico di lire settanta mila -

N. 11. Progetto di legge  
presentato dal Ministro dell'Istruzione Reale (Lorenzo)  
nella tornata del 9 Gennaio 1887.

Progetto di legge per un Suo fido  
alle scuole speciali comunali e  
provinciali

Relazione  
Grisari

11

Signori,

L'esperienza che si propose di fare il legislatore, quando coll'art. 27 del R. Decreto organico n. 3188 istituiva un Corso speciale nei Collegii Nazionali di Torino, di Genova e di Napoli marittima, portò in questi ultimi anni i suoi frutti. Tortolte scuole speciali più o meno compiute, si aprirono per opera di Municipii e di Province: numero certamente ancora scarso per rispondere al bisogno che si ha d'una istruzione professionale diffusa per tutti i maggiori centri di popolazione, ma pur ragguardevole se si tien conto delle molte più difficoltà che ancora si a superare.

La novità stessa dell'istituzione, l'insuperata abitudine dei più di considerare l'insegnamento classico come il solo atto a preparare alle liberali professioni e alle pubbliche carriere, il soverchio numero di classi di latinità, la deficienza d'insegnanti atti per le nuove scuole erano

albellanti: astucoli: che ~~de~~ devono fare maggior-  
mente apprezzata l'opera di quelle  
amministrazioni le quali seppero rinviare,  
E se si riguarda al numero crescente degli  
alunni che accorrono alle scuole speciali,  
alla cura che ne prendono Municipii e  
Consigli provinciali, al desiderio che di  
esse si mostra là dove non sono instituite  
ancora, puossi con sicurezza dire che il  
loro periodo di prova è passato, e che è  
giunto il tempo in cui si debbe provvedere  
al loro regolare aspetto.

Il Governo del Re non ha mancato di  
fare il suo pro' dell'esperienza acquistata  
negli anni andati: per dare un più conveniente  
ordinamento a questo ramo d'istruzione.  
Col R. Decreto 7 Feb. 1856 esso si studiò  
di migliorare tali studj per quanto stava  
in lui; e coll'averli divisi in due parti,  
l'una triennale delle scuole speciali primarie  
e l'altra biennale delle secondarie, come pure  
coll'aver bipartite queste ultime in due  
sezioni, di cui l'una commerciale e  
l'altra industriale, provvide di coordinarli  
a seconda dei varii bisogni degli alunni  
e delle località.

Ma se questo sovvenuto provvedimento pro'

23

Milano

Ma se questo Sarrau

procedimento può meglio agevolare l'istituzione di simili scuole, non è a disprezzare che in molti Comuni esse rimarranno sempre ad un semplice desiderio ed incompiute, e lo Stato non interverrà a sussidiarle. Colto l'occasione la quale opporremo, siamo andati incontro ai voti vostri, o Signori, che in più d'una circostanza eccitaste il Governo ad adoperare ogni mezzo favorevole a diffondere questo insegnamento.

E se voi vi farete a considerare che il pubblico Erario contribuisce ogni anno a questo scopo somma di circa 150/m lire per le scuole secondarie elementari, e spende (quantunque ancora troppo scarsamente) oltre a 125/m lire per quelle elementari, riconoscerete agevolmente la convenienza e la giustizia di concorrere in qualche parte anche nelle spese dei corsi speciali.

Questo sarà un mezzo efficace per dimostrarne questa cura parte al Legislatore nel promuovere simili scuole e per prescrivere alle un tempo tali condizioni che ne assicurino il regolare e proficuo andamento.

Ma è che io mi affido sarete perfino buon viso al progetto di legge che ho l'onore di presentarvi per lo stanziamento in

bilancio di L. 20 m a titolo di sussidio  
annuo alle scuole speciali Comunali e  
Provinciali.

Il riparto di tale somma non vuol esser  
però lasciato intieramente al criterio del  
Ministro, come fu finora rispetto alle  
scuole elementari. Importa che la legge  
determini una base stabile e per norma  
delle Amministrazioni che possono profittare  
del sussidio erariale e per evocarne perfino  
il sospetto dell'arbitrio e delle predilezioni.  
A me parve equa base questa: - che lo  
Stato abbia a concorrere nelle spese del  
personale addetto all'insegnamento per  
due quinte in quanto concerne le scuole  
del grado inferiore, e per un quarto in quanto riguarda  
quelle del grado secondario.

Si limiterebbe il concorso dell'Erario nelle  
spese del personale, perocchè è una spina  
costante della nostra legislazione che quelle  
del materiale debbano cadere a carico dei  
Municipii o delle Provincie.

Si largirebbe poi maggiormente per  
le scuole speciali primarie, e fonde queste,  
non che utili, necessarie al maggior numero  
degli alunni e dei Comuni. Per le esigenze  
dei surrunti commerciali, delle molteplici industrie



e delle professioni inferiori, e da desiderarsi, si  
che esse sorgano alquanto in tutti quei borghi  
e quelle città, dov'è già completo l'insegnamento  
elementare.

Lettera

Il corso speciale secondario risale a tutte  
ad un numero minore di giovani e potendo  
giocare quasi esclusivamente sui principali  
centri di popolazione, possono proporsi  
condizioni particolari e più rigorose ed  
sotto l'idea governativa per esso, si deve di  
non moltiplicarne gl'insegnamenti oltre  
il bisogno, e di far sì che là dove  
tutti i sussidi, sia convenientemente fornito  
di ogni mezzo d'istruzione.)

Ma un altro aiuto, oltre quello d'ora annuo  
contributo, sarebbe con questo progetto a sperare  
per parte dello Stato alle scuole speciali comunali  
e provinciali; ed è quello di annettere ai  
maestri e professori di esse a questo stesso diritto  
alla pensione che, in forza del R. Decreto  
28 luglio 1838, venne conferita agli insegnanti  
di retorica e di filosofia nelle scuole della città  
municipali. La ragione di tal provvedimento  
risulterà ovvia a chiunque si consideri della  
convenienza di mettere le scuole, di cui si discorre,  
almeno allo stesso grado di quelle di libertà,  
e della necessità di garantire un qualche  
compenso a chi abbia quasi in esse trent'anni



della sua vita. E sic se questo compenso a  
taluni sembrasse ancora troppo scarso,  
vorrebbe anche che sarebbe minor giustizia  
il farlo più largo, quando le strettezze della  
finanza non consentono per ora di accordarlo  
maggiore ai Professori di Lettere e di  
Filosofia nelle Università e Scuole comunali,

Un mezzo facile però viene offerto coll'attribuire  
alle Amministrazioni Comunali e Provinciali  
di migliorare anche in questa parte le condizioni  
dei loro insegnanti, versando cioè nelle Casse  
del pubblico Tesoro le somme destinate al  
loro annuo stipendio e sottoporrendo questo  
alla ritenenza determinata per tutti gli altri  
funzionarii dello Stato. Il quale spediente  
è sperimentato già per alcune scuole di latinità  
superiore promette buoni risultati senza  
punto aggravare l'Erario.

Lo stanziamento in bilancio per il  
fiscio sopraccennato sarebbe per ora proposto  
in L. 700,000, calcolando che si abbiano a  
sussidiare da 25 a 30 scuole speciali primarie  
in ragione di circa 2000 lire caduna, e da  
6 a 8 scuole speciali secondarie in ragione  
di L. 1050 caduna quando abbia tutte e due  
le sezioni, di L. 1250 quando abbia solo  
quella industriale, e di L. 1050 quando  
abbia soltanto quella commerciale,

Lo spechio qui annesso narra a Dimostrare quanto  
sia fondato tale calcolo partuntivo

Signori,

Per aiutarvi ad accogliere favorevolmente questa proposta di legge, io non soggiungerò come un insegnamento professionale bene ordinato e diffuso sia uno de' modi più accorti per dare incremento alle arti, alle industrie ed ai commerci; che non farci che ripetere cose già dette le tante volte in questa Camera. Solo aggiungerò che se parecchie delle scuole aperte sono tuttavia incompiute e male organizzate e se poche scuole comunali di latinità ~~non~~ vennero fin qui convertite in corsi speciali dove maggiori ne sarebbero i vantaggi, cioè molti in gran parte attribuire a dispetto di noi;

Vi resta pertanto di affoculare l'averire dell'insegnamento speciale venendo in aiuto ai Comuni ed alle Provincie

Spesa occorrente per il personale addetto alla direzione ed all'insegnamento nelle scuole speciali,

Scuole speciali primarie

Direttore degli studi	L.	300
Direttore spirituale	"	300
Professore di lingua italiana, di storia e geografia	"	1200
Professore di matematiche elementari	"	1200
Maestro di lingua francese	"	300
Maestro di disegno e di calligrafia	"	300
Incaricato dell'insegnamento della contabilità e tenuta dei libri	"	300
Incaricato dell'insegnamento dei principii di scienze naturali	"	300
Totale L.		5200

Scuole speciali secondarie

Corso completo

Alunno del terzo sull'assegnamento del Direttore degli studi	L.	100
id. sull'assegnamento del Direttore spirituale	"	100
Professore di lettere italiane, di storia e geografia	"	1200
Professore di elementi di storia, economia e diritto commerciale	"	1200
Professore di storia naturale	"	1200
Professore di matematica pura ed applicata	"	1200
Professore di fisico-chimica	"	1200
Maestro di contabilità e tenuta dei libri	"	300
Maestro di lingua inglese o tedesca	"	300
Totale L.		7800

Biblioteca di Storia

Per la sola sezione Commerciale

Aumento del terzo sull'assogguamento del Direttore		
degli studi' _____ L.		100
Id. sull'assogguamento del Direttore Spirituale "		100
Professore di Lettere Italiane, di Storia e geografia "		1200
Professore di elementi, di Statistica, e economia e diritto commerciale _____ "		1200
Maestro di contabilità e tenuta dei libri _____ "		800
Maestro di lingua (inglese o tedesca) _____ "		800
	<b>Totale L.</b>	<b>4200.</b>

Per la sola sezione Industriale

Aumento del terzo sull'assogguamento del Direttore		
degli studi' _____ L.		100
Id. sull'assogguamento del Direttore Spirituale "		100
Professore di Lettere Italiane, di Storia e geografia _____ "		1200
Professore di matematica pura ed applicata _____ "		1200
Professore di fisico - Chimica _____ "		1200
Professore di Storia naturale _____ "		1200
	<b>Totale L.</b>	<b>5000.</b>

263. Quando al corpo inferiore sia annesso il corpo secondario completo, sulla spesa del primo si risparmieranno i due assogguamenti agli incaricati dell'insegnamento della contabilità e degli elementi di scienze naturali. — Quando vi sia annesso solo la sezione commerciale, si risparmierà l'assogguamento all'incaricato dell'insegnamento della contabilità; e quando vi sia annesso solo la sezione industriale, si risparmierà quello dell'incaricato dell'insegnamento degli elementi di scienze naturali.